

- All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**  
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**  
Via Dessié, 2  
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**  
Via Carlo Alberto 30  
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali  
e dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

**OGGETTO: PROCEDURE E DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI**

1. Con riferimento alla circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017 che disciplina le procedure di trasferimento dei titoli, le fattispecie di trasferimento titoli sono integrate e modificate come di seguito:

- Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)

Con la nuova fattispecie in questione i titoli del soggetto cedente, detenuti in affitto/comodato dal medesimo, sono conferiti alla società della cui compagine sociale entra a far parte. La società può essere preesistente o di nuova costituzione. La fattispecie è utilizzabile per le sole forme di conferimento temporanee previste dalla legge e dalla documentazione giustificativa prevista dall'Allegato 2 alla presente circolare deve obbligatoriamente risultare la qualifica di socio del soggetto cedente.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

Per tale fattispecie, poiché il cedente della movimentazione non è proprietario dei titoli, occorre acquisire anche il consenso al trasferimento da parte del proprietario dei titoli e la durata della cessione non può essere superiore a quella del primo trasferimento (proprietario – affittuario).

Alla scadenza del conferimento i titoli tornano in capo al soggetto che ha eseguito il conferimento o, se il termine è il medesimo del primo trasferimento (proprietario – affittuario), direttamente in capo al proprietario.

Qualora le parti intendano anticipare il rientro dei titoli al conferente è necessario utilizzare la fattispecie già esistente “Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4)” e devono essere restituiti obbligatoriamente tutti i titoli conferiti.

Inoltre, trattandosi di rientro di titoli, il soggetto cessionario (cioè colui che ha effettuato il conferimento) non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Gli allegati 1 e 2 della circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017 sono sostituiti da quelli allegati alla presente circolare. Restano ferme le altre disposizioni di cui alla circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017.

## 2. Perfezionamento trasferimenti titoli 2018

Con riferimento ai trasferimenti titoli 2018, si comunica che il termine per il completamento dei trasferimenti caricati a sistema e non ancora conclusi di cui alla circolare AGEA.2018.58470 dell'11 luglio 2018 è fissato **al 28 febbraio 2019**. Resta fermo il termine del 28 settembre 2018 per l'estinzione dell'eventuale debito che impedisce il rilascio e non consente la validazione della domanda di trasferimento titoli.

Si precisa che **entro il suddetto termine del 28 febbraio 2019, dovranno essere obbligatoriamente concluse e caricate a sistema le istruttorie relative al riconoscimento del requisito di agricoltore attivo in capo ai cessionari dei trasferimenti 2018**, nei casi previsti, **nonché dovranno essere caricati a sistema i consensi al trasferimento**, laddove previsti. Eventuali consensi e istruttorie eseguite oltre detto termine non avranno effetto ai fini dei trasferimenti titoli 2018 (il trasferimento, pertanto, sarà definitivamente annullato), essendo i requisiti in questione una condizione di ammissibilità del trasferimento stesso.

Quanto sopra al fine di consentire l'esecuzione, da parte del Registro titoli, di una serie di attività propedeutiche al pagamento dei saldi della campagna 2018 che richiedono necessariamente l'avvenuta conclusione dei trasferimenti della campagna in corso (calcolo dei titoli dalla riserva nazionale, riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale, calcolo degli utilizzi dei titoli).

Successivamente alla data indicata, in caso di risoluzioni di anomalie e problematiche non imputabili agli agricoltori, potranno essere comunque presi in considerazione eventuali ulteriori perfezionamenti di trasferimenti titoli sempre a valere dalla campagna 2018.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini

(Firmato digitalmente)